AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 81/2020

XXX/ SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI)
(GU14/266483/2020)

Il Corecom Umbria

NELLA riunione del 17/12/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni" e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3";

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXX del 11/04/2020 acquisita con protocollo n. XX del 11/04/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione al contratto di tipo privato cod. cliente n. XX, nei propri scritti, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

a) in data 16 dicembre 2019 inviava, tramite raccomandata a/r, la disdetta dell'abbonamento, saldando tutte le fatture pervenute sino a quel momento;

nonostante ciò, riceveva la fattura n. XX, dell'importo di euro 51,32, riferita a periodi già saldati (novembre 2019) ed a periodi in cui non usufruiva più del servizio (gennaio 2020).

In base a tali premesse, l'istante chiede lo storno delle somme sopra riportate.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore non ha prodotto scritti difensivi.

3. Motivazione della decisione

La domanda non può essere accolta per i motivi di seguito specificati.

La controversia verte, in sostanza, sulla contestazione di addebiti riguardanti, secondo quanto dichiara l'istante, periodi in relazione ai quali erano già stati assolti i propri obblighi di pagamento ed a periodi in cui l'istante non era più cliente Sky.

In primo luogo, va evidenziato che la domanda non è supportata da un adeguato corredo probatorio: l'istante non deposita, incomprensibilmente, la comunicazione di disdetta, ma solamente, peraltro in occasione dell'istanza UG, una ricevuta di una raccomandata, inviata al gestore in data 8 gennaio 2020 e ricevuta il 16 gennaio successivo la quale, astrattamente, potrebbe riferirsi a qualunque comunicazione trasmessa all'operatore.

Tuttavia, al di là di tale rilievo, anche a voler associare la ricevuta della raccomandata ad una comunicazione di recesso, dall'unica fattura depositata, sempre in sede di formulario UG, emerge che gli addebiti coprono il periodo 21-30 novembre 2019 e 1

dicembre 2019 – 31 gennaio 2020. Tanto premesso, come noto, si ricorda che, in base all'articolo 1 comma 3 del c.d. Decreto Bersani, l'operatore dispone del termine di 30 giorni per gestire il recesso, e pertanto, tenuto conto che la ricevuta della raccomandata riporta, come data di ricezione, il 16 gennaio 2020, la fatturazione dei servizi sino al 31 gennaio 2020 appare corretta.

Per quanto concerne addebiti riferiti a somme già corrisposte, l'istante non si è premurato di fornire documentazione volta a verificare tale circostanza, come ad esempio evidenza dei pagamenti effettuati, corredati del riferimento alla documentazione contabile cui si riferivano, in modo da poter valutare la fondatezza o meno della contestazione.

La domanda, pertanto, non può essere accolta.

Spese di procedura compensate.

DELIBERA

il rigetto della domanda presentata dalla sig.ra XXX, via XX – XX, nei confronti dell'operatore Sky Italia srl, per i motivi sopra indicati.

Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Perugia, 17 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Elena Veschi

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente
Stefano Cardinali

Il Responsabile del procedimento
Beatrice Cairoli